

● UN COMPARTO PRODUTTIVO IN DIFFICOLTÀ

Duplice minaccia per la zootecnia italiana

di **Ermanno Comegna**

Ci sono due settori produttivi che si trovano in situazione critica in questo momento di revisione della Politica agricola comune e di programmazione degli interventi dal 2023 al 2027.

Il primo è quello dei seminativi, come ha sottolineato Gabriele Canali nell'Opinione pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 15/2022, il secondo è quello della zootecnia da latte e da carne, con particolare riferimento agli approcci produttivi etichettati come intensivi, i quali garantiscono la quasi totalità della produzione nazionale.

Riguardo ai seminativi il problema è la mancanza di interventi nell'ambito del regime ecologico che possono essere utilizzati dagli agricoltori per compensare, almeno in parte, la riduzione prevista nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Per la zootecnia invece la minaccia è duplice. Da un lato vi è la **forte penalizzazione in termini di contributi**

Con la nuova Pac i produttori di latte e carne bovina subiranno una forte penalizzazione degli aiuti, mentre un largo fronte di sigle del mondo ambientalista chiede modifiche al Psn a favore di una zootecnia più estensiva

Pac che saranno incassati dal 2023 in avanti, per effetto della convergenza e della riduzione da oltre l'85 a circa il 50% della quota del massimale disponibile legata ai titoli storici.

Bisogna dire che per i produttori di latte e carne bovina, cioè le attività maggiormente colpite dalle nuove re-

gole sui pagamenti diretti, vi sarebbe la possibilità di fare ricorso a uno specifico ecoschema zootecnico, peraltro ben nutrito sotto il profilo finanziario, oltre ad accedere al sistema del sostegno accoppiato.

Nonostante ciò, la maggior parte degli agricoltori interessati sembra destinata a subire delle perdite e dovrà mettere in atto delle azioni di adattamento al nuovo scenario che si andrà a delineare.

Zootecnia intensiva nel mirino

La seconda minaccia per la zootecnia è legata alla **possibilità che durante il processo in corso di revisione del Piano strategico nazionale (Psn) ci possa essere una modifica in senso penalizzante degli interventi rivolti al settore.**

Ciò potrebbe accadere soprattutto se le istituzioni nazionali dovessero dare seguito alle richieste formulate dalle diverse associazioni ambientaliste e dalle organizzazioni del biologico che partecipano ai lavori del tavolo di partenariato, le quali sono profondamente convinte della necessità di modificare in senso estensivo il sistema zootecnico nazionale. Infatti in un comunicato diffuso nei giorni scorsi, viene ritenuto «necessario modificare l'ecoschema sulla zootecnia e prevedere misure per ridurre la densità e il numero dei capi nelle aree in cui è maggiormente praticata la zootecnia intensiva, anche impostando un limite minimo di autosufficienza nella produzione di foraggi, per contrastare l'eccessiva dipendenza da importazioni di mangimi».

In pratica si tratta di proposte che metterebbero in crisi l'attuale assetto della zootecnia italiana, basato su allevamenti di media e grande dimensione che utilizzano moderni approcci produttivi e la cui localizzazione risulta fortemente concentrata nelle aree di pianura del Nord Italia.

Il Psn e le osservazioni di Bruxelles

Le aspirazioni delle organizzazioni ambientali, ecologiste, animaliste e dell'agricoltura biologica non sembrano però trovare una sponda nel documento di osservazioni al Psn recapitato all'Italia dalla Commissione europea lo scorso 31 marzo. Tale documento non contiene richieste specifiche ri-



Le richieste di estensivizzare la zootecnica intensiva italiana non trovano supporto nelle osservazioni della Commissione al Psn

guardanti il settore zootecnico, se non alcuni indiretti riferimenti.

Così, ad esempio, l'impegno del regime ecologico dove si premiano gli allevatori che riducono la somministrazione degli antimicrobici agli animali (livello 1 dell'ecoschema 1) non è stato oggetto di alcuna osservazione critica da parte dei servizi comunitari, che evidentemente l'hanno giudicato conforme agli obiettivi della Pac e impostato in maniera efficace e soddisfacente.

Qualche riferimento indiretto agli interventi zootecnici è contenuto in alcuni passaggi. In particolare quando si chiede all'Italia di **rivedere gli interventi del sostegno accoppiato al reddito**, giustificando la scelta dei settori beneficiari e fornendo dati statistici tali da motivarne lo stato di difficoltà.

Ci sarà bisogno, quindi, di argomentare in maniera più convincente la decisione di destinare una parte cospicua della dotazione finanziaria per gli aiuti accoppiati a favore della zootecnia da carne e da latte.

Un altro passaggio da valutare con attenzione è quando la Commissione europea chiede di **migliorare l'efficienza nell'uso dei nutrienti, compresa la fertilizzazione organica.**

Andrebbe ricordato come quest'area di intervento rientri anche nell'ambito degli obiettivi del Green Deal e quindi dovrà essere attentamente considerata nella fase di revisione del Psn, anche attraverso la quantificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e la dimostrazione del livello di ambizione degli interventi programmati.

Per il resto, la Commissione europea si guarda bene dal mettere sotto accusa il sistema zootecnico, che rappresenta la colonna portante dell'intera agricoltura UE, soprattutto nei Paesi membri continentali.

Pertanto le richieste delle organizzazioni ambientaliste italiane di introdurre regole dirigiste e destabilizzanti dell'equilibrio settoriale sono destinate a rimanere inattuato, perlomeno in questa fase.

Nello stesso tempo però è opportuno che il mondo produttivo metta in atto delle azioni per migliorare il livello di sostenibilità ambientale e andare incontro a esigenze che sono sempre più avvertite da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, come quelle relative al benessere degli animali.

Ermanno Comegna

● VERSO UN ACCORDO SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Vino: ingredienti e valori nutrizionali presto in etichetta

di **Valentina Sourin**

Facendo seguito a una discussione avviata nel 2017, si stanno via via definendo i contorni e le modalità con cui i produttori di vino dovranno informare i consumatori rispetto al contenuto nutrizionale del prodotto e all'elenco degli ingredienti che lo compongono.

Dopo una proposta di autoregolamentazione avanzata dal mondo produttivo delle bevande alcoliche – nel marzo del 2018 – e una serie di botta e risposta con la Commissione UE, nel dicembre del 2021, con la pubblicazione del regolamento UE 2021/2117 che ha modificato l'attuale regolamento sull'Ocm vino (n. 1.308/2013), **la Commissione ha stabilito l'obbligo di indicare in etichetta i valori nutrizionali e l'elenco degli ingredienti anche per i prodotti vitivinicoli, ma con alcune particolari modalità e semplificazioni.** Le regole generali rimangono quelle fissate dal regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ma con alcune importanti differenze.

Dichiarazione nutrizionale

Innanzitutto, sull'etichetta o sull'imballaggio a essa apposto, l'indicazione potrà essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo «E» (energia).

Si tratta di una specifica molto importante, in particolare perché un'indicazione riportata in questi termini permette di evitare la traduzione nelle lingue dei rispettivi Paesi di destinazione del prodotto, che avrebbe comportato un pesante aggravio or-

Si sta definendo il quadro delle regole per offrire maggiori informazioni ai consumatori, la cui entrata in vigore è prevista per l'8 dicembre 2023

ganizzativo ed economico per i produttori. Rimane, tuttavia, un elemento ancora da chiarire in relazione all'indicazione delle calorie, che a oggi non ha trovato precisazione in alcuna previsione normativa, ma che potremmo supporre essere implicito. Infatti, più e più volte **il settore ha segnalato l'esigenza di poter fare riferimento a dei valori ge-**



L'indicazione in etichetta della quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale potrà essere fornita attraverso un QR code

neralmente stabiliti e accettati, per non dover procedere a una analisi puntuale del contenuto energetico per ciascuna tipologia di prodotto e per ciascuna annata di produzione.

Tale ipotesi è contemplata dallo stesso regolamento n. 1169/2011, pertanto, sebbene non se ne faccia esplicita menzione nei regolamenti settoriali, si vuole ragionevolmente supporre che la stessa sia applicabile anche nel settore vitivinicolo.

La restante parte della dichiarazione nutrizionale – segnatamente, l'indicazione della quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale – potrà essere fornita per via elettronica, ovvero *off-label*, purché l'etichetta riporti un'indicazione di dove trovarla, e purché la dichiarazione stessa non figuri insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali.

Il rimando in etichetta può essere rappresentato da un QR code, oppure dall'indicazione di un sito web, sia questo il sito aziendale o una piattaforma creata ad hoc e condivisa da più produttori.

Elenco degli ingredienti

L'utilizzo di strumenti elettronici viene consentito anche per l'indicazione dell'elenco degli ingredienti, altro importantissimo elemento di semplificazione, che consente pure in questo caso di evitare di dover cambiare lingua, e conseguentemente etichetta, a seconda del Paese di destinazione del prodotto.

Sul tema degli ingredienti, tuttavia, la discussione è tuttora in corso, ed è proprio di questi giorni la presentazione da parte della Commissione UE di una prima bozza di regolamento delegato che dovrà definire nel dettaglio quali ingredienti andranno indicati e con che modalità. Dai primi elementi trapelati, l'approccio della Commissione sembrerebbe aver colto il giusto compromesso tra esigenze di trasparenza verso il consumatore e comprensibilità, da parte dello stesso, delle indicazioni riportate. Ma si tratta ancora di una prima proposta, che dovrà essere discussa con gli Stati membri, e che contiene anche qualche spazio di miglioramento.

Una semplificazione particolarmente apprezzabile sta nella proposta, avanzata dalla Commissione, di poter im-

piegare il termine «mosto d'uva» anche per sostituire i termini «mosto concentrato» e «mosto concentrato rettificato». Questi ultimi, pur essendo sostanze di origine «naturale», potrebbero tuttavia trarre in inganno i consumatori a causa della loro scarsa conoscenza da parte dei non addetti ai lavori.

Inoltre, facendo riferimento alla classificazione riportata nell'Allegato I, parte A del regolamento delegato UE 2019/934 (concernente le pratiche enologiche), tra gli ingredienti andranno riportati gli eventuali additivi utilizzati nella produzione, ma non i coadiuvanti tecnologici.

È prevista anche la possibilità di indicare il cosiddetto «scioppo di dosaggio» (*liqueur d'expédition*) senza specificarne i singoli componenti, che in taluni casi rappresentano un vero e proprio elemento distintivo, e dunque segreto, dell'azienda di produzione.

Nulla viene scritto, invece, a proposito dello zucchero, che la maggior parte dei Paesi dell'UE utilizza per aumentare il titolo alcolometrico del vino; sembra dunque corretto supporre che lo stesso andrà indicato tal quale nell'elenco degli ingredienti, come da regola generale.

Entrata in vigore

Rispetto alle tempistiche, le nuove regole di etichettatura dovrebbero applicarsi a partire dall'8 dicembre 2023, mantenendo salva la possibilità di esaurimento delle scorte dei prodotti etichettati prima di tale data.

Parallelamente, la Commissione UE sta lavorando – a seguito di una consultazione pubblica conclusa di recente – a una revisione del succitato regolamento n. 1169/2011, concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, una revisione che dovrebbe concludersi nel 2025 per portare all'applicazione di nuove regole nel 2027.

La modifica del regolamento probabilmente comporterà la cancellazione definitiva dell'esenzione di cui oggi godono le bevande con grado alcolico maggiore di 1,2%, ma se e quanta parte delle norme concernenti il settore vinicolo andranno a confluire nel regolamento orizzontale per il momento non è cosa nota.

Valentina Sourin

DOMANDE AL 15 NOVEMBRE

Aiuti per gli investimenti in cantina

Pubblicate le istruzioni Agea per la Misura dell'ocm vino

Con le istruzioni operative numero 39 del 27 aprile 2022, Agea ha stabilito le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario della Misura degli investimenti in cantina dell'ocm vino, per la campagna 2022-2023. Con lo stesso provvedimento sono state indicate le modalità e la tempistica per la presentazione delle domande e fissati i relativi criteri per le istruttorie di ammissibilità e la finanziabilità del progetto.

I progetti biennali sono ammessi grazie al regolamento transitorio della Pac (articolo 5 del regolamento 2021/2117). Tuttavia, l'ammissibilità all'aiuto è soggetta al rispetto di condizioni e requisiti supplementari specificati nel paragrafo 8.1 della circolare Agea, il cui assolvimento dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 15 ottobre 2023.

In attuazione a quanto stabilito nel decreto Mipaaf 911 del 14 febbraio 2017, spetta alle Regioni e alle Province autonome adottare gli atti necessari per l'applicazione della misura sul rispettivo territorio.

Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta che sale al 50% nelle regioni in cui si applica l'obiettivo convergenza. Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, e aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato alla data del 15 novembre del 2022. L'applicativo per la presentazione delle domande di aiuto, predisposto in ambito Sian, non permetterà la compilazione delle stesse oltre il termine del 15 novembre 2022, salvo eventuali proroghe disposte e autorizzate dal Mipaaf.

Le domande sono consegnate all'Ufficio regionale competente per territorio, in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto, entro la scadenza del 23 novembre 2022, salvo diverso termine disposto con i provvedimenti regionali.

S.I.

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.